ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 25

Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine

Il tribunale o la corte di appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio setesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissraio straordinario ai sensi dell'articolo 16.

Versione in vigore dal 11 marzo 1989, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di psicologo
Estremi	Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-psicologo/art-25-rinnovo-delle-elezioni-nel-consiglio-regionale-o-provinciale-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it